



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Procedimento amministrativo

Sommario:	Violazione dell'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto nei procedimenti ad istanza di parte, di cui all'art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241. Provvedimento a contenuto discrezionale. Non trova applicazione la c.d. "dequotazione" dei vizi procedurali, di cui all'art. 21-octies, comma 2, della stessa L. n. 241/1990.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S. ss. rr. Parere n. 67/2023 del 7.02.2023 (ad.) - Affare n. 81/2022
Massima:	<p>Il quadro normativo che disciplina tale procedimento, costituito dagli artt. 2, comma 1, 10-bis e 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, configura una scansione rigida, chiara, ed inequivocabile del procedimento amministrativo ad istanza di parte.</p> <p>L'art. 10-bis, in particolare, determina anche le modalità e i tempi del procedimento amministrativo per l'emanazione da parte dell'amministrazione del provvedimento a istanza di parte, che assume, conseguentemente, la natura giuridica di un atto amministrativo a formazione progressiva.</p> <p>Il legislatore, con la modifica del comma 2 dell'art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo, con una formulazione che non lascia margine per applicazioni interpretative di carattere sostanzialistico («<i>La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.</i>»), ha espressamente, e incontrovertibilmente, sancito, <i>ex adverso</i>, che il provvedimento negativo, di natura discrezionale che consegue ad un'istanza di parte, debba essere annullato in caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.</p> <p>Diversa la disciplina, che permane, nel caso in cui si controverta di provvedimenti a carattere vincolato, in cui non rientra la fattispecie in esame.</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

